DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 2

Scioglimento degli enti territoriali per mancata adozione degli strumenti urbanistici generali

In sede di prima applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 32, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si procede, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e con le modalita' ivi indicate, allo scioglimento dei consigli degli enti territoriali in carica che non adottino gli strumenti urbanistici generali entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Versione in vigore dal 31 marzo 2004, non più in vigore dal 30 maggio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di enti locali
Estremi	Decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-enti-locali-2004/art-2-scioglimento-degli-enti-territoriali-per-mancata-adozione-degli/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it